

Comune di Venezia – Contratti
IMPOSTA DI BOLLO
assolta in modo virtuale
Aut. Intend. di Finanza Venezia
N. 1498/97 Rep. 2° del 25/3/1997

COMUNE DI VENEZIA

N. 131638 Repertorio Municipale

CONTRATTO D'APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER L’INTERVENTO “BOSCO DELLO SPORT: OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNA” – GARA N. 93/2022 - C.I.: 15147 – CIG: 9543455434 – CUP: F72H22000020002 – CUI: L00339370272202200082

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventitré il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, presso la Sede Municipale di Venezia, Viale Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Teresa Asteria, Segretario Generale del Comune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse della stazione appaltante ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. n. 50/2016, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Ing. Stefano Zilio nato a OMISSIS, in qualità di Procuratore della società **CARRON CAV. ANGELO S.P.A.** avente sede in Via Bosco n. 14/1 – 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) – C.F. e P.I.: 01835800267, giusta procura del 14/11/2016, Repertorio n. 6.205 e Raccolta n. 4.480 dell’Avv. Alberta Corsi, Notaio in San Zeno degli Ezzelini (TV), iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Treviso, nel presente atto denominato

semplicemente «appaltatore».

b) Ing. Simone Agrondi nato a OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua qualità di Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, domiciliato, per la carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.: 00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Metropolitan n. 7 del 22/03/2022 è stata approvata la proposta progettuale integrata della Città Metropolitana di Venezia - PNRR PIANI INTEGRATI - M5C2 - INVESTIMENTO 2.2., nella quale è ricompreso, tra gli altri, anche l'intervento in questione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 23/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei lavori relativi all'intervento C.I. 15147 denominato "Bosco dello Sport: Opere di urbanizzazione interna", per un importo complessivo dei lavori da appaltare pari a € 32.189.702,14, oneri fiscali esclusi, di cui € 603.492,28 per compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva ed € 31.225.497,74, per lavori a corpo, oggetto dell'offerta secondo il criterio

di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ed € 360.712,12 quali oneri per la sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta, dando atto che l'intervento in oggetto verrà realizzato mediante aggiudicazione di appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

- che con determinazione dirigenziale n. 2784 del 28/12/2022 si è stabilito di procedere all'espletamento della gara d'appalto in oggetto secondo la modalità dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con la deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata;

- che con la suddetta determinazione si è stabilito, altresì, di procedere alla selezione dell'operatore economico con procedura aperta e contratto da stipulare, per la parte relativa ai lavori, a corpo, come definito all'art. 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 28 aprile 2023, recante "Modificazioni al Decreto interministeriale 22 aprile 2022 di assegnazione delle risorse ai Soggetti Attuatori dei 'Piani integrati' selezionati dalle Città metropolitane MSC2 investimento 2.2 del 'Piano nazionale di ripresa e resilienza'", l'intervento in questione è stato defanziato;

- che con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 3 luglio 2023, sono stati assegnati complessivamente al Comune di Venezia 93.581.321,26= Euro, ritenen-

do opportuno, tenuto conto dello stato di avanzamento progettuale, cofinanziare con le risorse rese disponibili di cui all'art. 1, comma 2, lettera l), del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i progetti afferenti il Piano Urbano Integrato (P.U.I.) del Comune di Venezia mediante risorse derivanti dal Piano Nazionale degli investimenti Complementari al P.N.R.R. (P.N.C.), tra i quali il C.I. 15147 Bosco dello Sport: opere di urbanizzazione interna per l'importo di 34.568.748,36= Euro;

- che con determinazione dirigenziale n. 1891 del 24/08/2023 sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 05/04/2023, n. 2, n. 3 del 13/04/2023, n. 4 del 05/06/2023, n. 5 e n. 6 del 28/07/2023, ed è stata aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € 31.409.891,89, oneri fiscali esclusi, come di seguito specificato, in seguito all'offerta a prezzi unitari che ha determinato un ribasso sull'importo a base di gara, pari al 2,45% per la progettazione, corrispondente a € 588.706,72 (oneri fiscali e previdenziale esclusi) e pari al 2,45% per l'esecuzione dei lavori, corrispondente a € 30.460.473,05, (oneri fiscali esclusi), ed € 360.712,12 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che l'appaltatore, in sede di gara, ha indicato quale progettista il raggruppamento di professionisti: STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. (mandataria), PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. (mandante), ING. MICHELE DI MARTINO (mandante), costituito con scrittura privata, Repertorio n. 4.881, autenticata nelle firme in data 14/09/2023

dalla dott.ssa Giovanna Giopato, notaio in Treviso, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Treviso, registrata a Treviso il 15/09/2023 al n. 26968 Serie 1T;

- che, al fine di rispettare i principi del D.N.S.H., è stato richiesto all'appaltatore di fornire le eventuali certificazioni ambientali individuate nel Capitolato tecnico, che l'operatore ha dichiarato di possedere e che sono state oggetto di verifica da parte della Commissione di gara;

- che ai sensi della sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025 del Comune di Venezia, è stata effettuata da parte del Dirigente del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato, la verifica della coerenza tra le clausole contrattuali e la documentazione di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara e sulla base dell'offerta tecnica che vengono espressamente richiamate, ancorché qui non materialmente allegate e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

2. L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato l'intenzione di avvalersi del subappalto.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo metrico estimativo, integranti il progetto e il presente contratto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 8 del presente contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a **€. 31.409.891,89** (Euro trentuno milioni quattrocento novemila ottocento novantuno/89) di cui:

a) € 323.148,16 per la progettazione definitiva;

b) € 265.558,56 per la progettazione esecutiva;

c) € 30.460.473,05 per lavori veri e propri;

d) € 360.712,12 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore,
direzione del cantiere**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti.

2. Si richiamano espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 4 e l'art. 6 del capitolato generale d'appalto, per quanto concerne rispettivamente la condotta personale dei lavori da parte dell'appaltatore e da parte dei suoi rappresentanti nonché la direzione dei cantieri.

**Articolo 5. Termini per l'inizio, l'esecuzione e l'ultimazione della
progettazione esecutiva e dei lavori**

1. La progettazione esecutiva deve essere iniziata immediatamente dopo la verifica e l'approvazione del progetto definitivo e deve essere conclusa nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 12bis del Capitolato Speciale d'appalto.

2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del Capitolato Speciale d'appalto l'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro 7 (sette) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'art. 12bis del Capitolato speciale d'Appalto.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 715 (settecentoquindici) naturali e consecutivi, come da offerta tempo

presentata in sede di gara, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato speciale d'Appalto.

4. Trovano applicazione, in materia di proroga del termine di consegna della progettazione esecutiva, gli articoli 13 e 24 del Capitolato Speciale d'appalto e, in materia di proroghe, sospensioni dei lavori e programma esecutivo dei lavori, gli articoli da 18 a 22 del Capitolato Speciale d'appalto.

5. Sono altresì stabiliti i seguenti termini temporali di esecuzione parziale dei lavori:

- dalla data di consegna dei lavori al 13.10.2024 deve essere eseguito il 30% dell'opera, pena risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto. La verifica del raggiungimento della succitata percentuale avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente in linea con il finanziamento;

- alla data del 15.04.2026 dovranno essere ultimate le opere.

6. L'appaltatore è tenuto a dare evidenza del rispetto del succitato cronoprogramma alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento con cadenza bimestrale a partire dalla consegna dei lavori, mediante compilazione del modello allegato al Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso, a mera richiesta della Stazione Appaltante anche con cadenza inferiore, al fine di consentire alla Direzione Lavori un monitoraggio costante dell'andamento delle lavorazioni funzionale alla verifica del rispetto del cronoprogramma.

7. Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine

indicato nel bando di gara come eventualmente modificato a seguito di eventuali migliorie dell'offerta tecnica e dell'approvazione del progetto esecutivo, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo rispetto al predetto termine, fino alla concorrenza delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto. L'importo complessivo del premio di accelerazione non può superare complessivamente il 5% dell'importo dell'appalto, come previsto dall'art. 23ter del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 5 bis. Pari opportunità e inclusione lavorativa; rispetto vincoli DNSH

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, nel caso di assunzione di personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, l'appaltatore si impegna a riservare una quota superiore al 40%, di dette assunzioni sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, ai sensi di quanto dichiarato in sede di offerta.

2. L'appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto dalla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)", è tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dalle schede operative incluse nel Capitolato tecnico, consegnando al Di-

rettore dei Lavori la documentazione idonea ad attestare il rispetto delle suddette condizioni al fine di consentire a quest'ultimo, in occasione della redazione di ciascuno stato di avanzamento dei lavori, la verifica e rendicontazione dell'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH.

Articolo 6. Penali

1. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato per l'adeguamento del progetto definitivo, per la consegna del progetto esecutivo e per l'esecuzione delle opere, e ai termini di esecuzione parziale di cui all'art. 5 comma 5 del presente contratto, è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, ai sensi degli artt. 14 e 23 del Capitolato Speciale d'appalto, corrispondente ad € 31.409,89.=, ferma la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto.

La penale non si applica in ipotesi di violazione del termine di esecuzione del 30% dell'opera entro il 13.10.2024, in relazione alla quale è prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 11 del presente contratto.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, la penale è aumentata

delle spese di direzione dei lavori eventualmente sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, per un importo pari al 10% (dieci per cento) della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 6 bis. Penali in caso di violazione delle clausole relative alle pari opportunità ed all'inclusione lavorativa (pnrr/pnc)

1. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 47 c.4 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in l. 29 luglio 2021, n. 108 e venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota superiore al 40% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale complessivo, pari a € 31.409,89. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento di tale violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

2. L'importo complessivo delle penali di cui presente articolo, calcolate ai sensi dell'art. 23 bis del Capitolato Speciale d'Appalto, non può superare complessivamente il 20% dell'importo dell'appalto.

Articolo 7. Modifiche o varianti in corso d'opera

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del succitato articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. La modalità di pagamento è disciplinata dal Capo 4 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Si richiama espressamente l'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi sono indicati nella dichiarazione dell'appaltatore in data 19/09/2023.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo quanto

previsto dal Capitolato speciale d'appalto.

5. Si richiama espressamente, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 8.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della sopra citata legge n. 136/2010. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla sopra citata legge n. 136/2010 od eventuali successive modifiche.

6. Ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

**Articolo 10. Regolare esecuzione e collaudo,
gratuita manutenzione**

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di collaudo.

2. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori

ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 11. Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante può recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità e i termini in esso previsti, nonché ai sensi dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, fra cui il mancato rispetto delle clausole del sopra citato Protocollo di legalità, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto anche nei casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.

In ogni ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, l'appaltatore si impegna a ripiegare il cantiere secondo quanto previsto dall'art. 61 c.4 del Capitolato speciale di appalto.

Articolo 11 bis. Collegio consultivo tecnico

- 1.** La definizione delle controversie o delle dispute tecniche insorte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve o sospensioni dell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella l. 120/2020, e s.m.i., è devoluta alla competenza del Collegio Consultivo Tecnico, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i., e compiutamente disciplinato dal Decreto del M.I.M.S. 17/01/2022 n. 12, pubblicato in G.U. il 7/03/2022, *"Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico"* e con Decreto del M.I.M.S. 1 Febbraio 2022 n. 23, pubblicato in G.U. il 7/03/2022 *"Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici"*.
- 2.** Il Collegio Consultivo Tecnico è formato da 3 (tre) componenti scelti tra ingegneri, architetti, giuristi o economisti in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dall'art. 2 comma 2.4 delle anzidette Linee Guida.
- 3.** Ciascuna delle parti provvede alla nomina di un componente del Collegio; successivamente questi ultimi, d'intesa tra loro, nominano un terzo soggetto chiamato a svolgere le funzioni di presidente.
- 4.** In mancanza di accordo tra le parti sulla nomina del presidente, trattandosi di opere di interesse regionale, questo è designato dalla Regione Veneto.
- 5.** Per quanto non previsto dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto, si applica la disciplina prevista dalla normativa di cui al

comma 1 del presente articolo.

Articolo 11 ter. Valore delle decisioni del Collegio.

Definizione delle controversie

1. Le decisioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) ed all'art. 6 del medesimo D.L. costituiscono determinazioni a carattere dispositivo, adottate al fine di risolvere qualsivoglia disputa tecnica o controversia, di qualsiasi natura, suscettibile d'insorgere o insorta nel corso dell'esecuzione del contratto. La mancata osservanza del contenuto delle determinazioni è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salva prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali.

2. Le determinazioni del C.T.T. producono gli effetti tipici del lodo contrattuale, attribuendo direttamente diritti o costituendo obblighi, fatta salva la loro impugnabilità per le tassative ragioni elencate all'art. 808 *ter*, comma secondo, del Codice Procedura Civile. Le parti, conseguentemente, rinunciano espressamente allo strumento dell'accordo bonario, in ottemperanza all'art. 6 delle Linee guida emanate con Decreto M.I.M.S. n. 12/2022.

3. Le decisioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) e comma 4 del D.L. 76/20 citato in premessa, con specifico riferimento alla fattispecie di sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori, assumono la forma del parere. In tali casi le decisioni del CTT sono da considerarsi pareri obbligatori ma non vincolanti, ferma la competenza decisionale che la normativa attribuisce al Rup ed alla stazione appaltante.

4. Per ogni controversia non rientrante nella competenza del C.C.T. secondo quanto previsto dall'art. 11bis c.1 del presente contratto, si farà ricorso al Giudice competente del Foro di Venezia.

Articolo 11 quater. Compenso dei componenti e del Presidente

1. I corrispettivi sono stabiliti, quanto alla parte fissa di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera a) delle sopra menzionate Linee Guida, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo di cui Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*, ridotta del 60%, in ottemperanza al disposto del succitato articolo.

La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di almeno una determinazione o un parere.

2. Quanto alla parte variabile, di cui all'art. 7 par. 7.2.1. lettera b) delle Linee Guida, essa è determinata come segue:

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, con compenso determinato a vacazione, per un importo orario di € 93,75, pari al massimo previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 incrementato del 25%, fino ad un massimo di 4 (quattro) ore al giorno per 6 (sei) giorni per ciascuna determinazione o parere;

- con riferimento alle determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, mediante applicazione del parametro relativo all'attività di consulenza stragiudiziale in ambito civile di cui al capo IV del decreto del

Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e s.m.i., riferito al valore della controversia o disputa determinato ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura civile. In caso di valore indeterminabile, si applica il parametro relativo alla complessità bassa.

3. I corrispettivi così come sopra specificati sono comprensivi di ogni spesa ed onere necessario all'espletamento dell'incarico.

4. Al Presidente spetta un compenso maggiorato del 10% rispetto agli altri componenti.

5. In ogni caso, i compensi complessivi dei membri del Collegio, come sopra determinati, non possono superare il limite di € 157.049,45 corrispondente all'importo individuato sulla base dell'art. 6 comma 7 bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, e s.m.i..

Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

2. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26, comma 3, del medesimo decreto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la si-

curezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 13. Adempimenti in materia antimafia e

Protocollo di Legalità

1. Si prende atto che l'Impresa Carron Cav. Angelo S.p.A. risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) presso la Prefettura di Treviso dal 13/11/2014 al 12/11/2022 e risulta tuttora iscritta con la voce "In aggiornamento", che mantiene la validità dell'iscrizione come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

Inoltre, si prende atto che in relazione al raggruppamento dei progettisti non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso le seguenti informazioni liberatorie provvisorie antimafia:

- Studio Martini Ingegneria S.r.l.: in data 19/09/2023 Prot. N.

PR_TVUTG_Ingresso_0070529_20230919;

- Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l.: in data 19/09/2023 Prot. N.

PR_TVUTG_Ingresso_0070526_20230919;

- Ing. Michele Di Martino: in data 19/09/2023 Prot. N. PR_VEUTG_Ingresso_0076258_20230919.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto allegato ai documenti di gara.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in

maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al sopra citato "Protocollo di legalità" allegato ai documenti di gara.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

7. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

8. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p..

9. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supple-

mentari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 14. Subappalto

1. I lavori che l’appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler eventualmente subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, sono quelli relativi alle seguenti categorie: OG3 – OG1 – OG6 – OG10 – OS3 – OS10 – OS24 – OS28 - OS30.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, tali lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto e dal disciplinare di gara.

3. L’appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola risolutiva espressa in forza della quale il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del D.L. 06 settembre 1982 n. 629 convertito nella legge 12 ottobre 1982 n. 726 e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011.

Articolo 15. Fideiussione a titolo di garanzia definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. PC09GJTY emessa in data 15/09/2023 da Zurich Insurance plc, Intermediario Assicurativo di TV510 – Castelfranco Veneto (TV), per l'importo di € 1.256.395,68, ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 richiamato dall'art. 103 comma 1 del medesimo decreto, essendo stata rilasciata all'appaltatore la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015, con scadenza 18/07/2025 e la certificazione dei sistemi di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001:2015 con scadenza 03/09/2025.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Il R.U.P. verifica l'avvenuta sottoscrizione della polizza di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 almeno

dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. In caso di mancata presentazione della polizza il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

2. I professionisti incaricati della progettazione hanno stipulato le seguenti polizze di responsabilità civile professionale:

- Studio Martini Ingegneria S.r.l.: polizza n. 50 41582IU emessa in data 22/12/2022 da Sara Assicurazioni S.p.A., con scadenza 17/12/2023 e con un massimale di € 10.000,000,00.=.

- Pascoli Ingegneria ed Architettura S.r.l.: polizza n. PI-75281821N0 emessa in data 21/10/2022 da Arch. Insurance (EU) DAC, con scadenza 31/10/2024 e con un massimale di € 5.000.000,00.=.

- Ing. Michele Di Martino: polizza n. HCC23-U0006456 emessa in data 13/09/2023 da Tokio Marine Europe S.A., con scadenza 13/09/2024 e con un massimale di € 250.000,00.=.

3. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mantenerle efficaci e valide. Il R.U.P., avvalendosi se previsto del direttore dei lavori, verificherà il puntuale rinnovo delle polizze di cui al presente articolo e, in caso di mancato rinnovo entro i termini di scadenza, il contratto con l'appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

4. L'appaltatore si obbliga a stipulare le polizze indennitarie decennali, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'art. 42, comma 8 del Capi-

tolato speciale d'appalto.

Articolo 17. Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** È vietata all'appaltatore la cessione del contratto, a pena di nullità.
- 2.** È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dall'art. 33 del Capitolato speciale d'Appalto.
- 3.** Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010.

**Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza**

- 1.** L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2.** Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
- 3.** In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
- 4.** In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.L.gs n. 50/2016, può pagare direttamente ai lavora-

tori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n.62/2013, copia del codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a

dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, nel regolamento generale approvato con DPR 05/10/2010, n. 207, per le parti ancora in vigore nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore nel Decreto Legislativo del 09/04/2008 n.81 e nel D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 n. 49.

Articolo 21. Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel

Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

Articolo 22. Documenti richiamati nel contratto

1. Vengono espressamente richiamati i seguenti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile;
- il capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allo stesso allegate;
- il computo metrico estimativo;
- tutti gli elaborati grafici progettuali e gli altri atti del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la determinazione dirigenziale n. 1891 del 24/08/2023 con allegati i verbali di gara;
- la procura;
- l'atto di raggruppamento temporaneo di progettisti;
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 8 comma 3;

- l'offerta economica, l'offerta tecnica e l'offerta tempo;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- la lista offerta prezzi presentata in sede di gara oltre l'elenco dei prezzi unitari di progetto;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza;
- il Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all'articolo 20, comma 4, redatto dall'appaltatore ai sensi dell'articolo 43, comma 4 del Regolamento generale;
- il cronoprogramma;
- le polizze di garanzia.

**Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse
e trattamento fiscale**

- 1.** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Si richiama espressamente, quale parte integrante del presente contratto, l'art. 8 del capitolato generale d'appalto.
- 2.** Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3.** Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del

quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n. 31 fogli, questo compreso, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante e viene conservato nell'archivio digitale a cura del Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti ed Economato.

Il Procuratore della società

Carron Cav. Angelo S.p.A.

Ing. Stefano Zilio

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici,

Mobilità e Trasporti

Ing. Simone Agrondi

Il Segretario Generale

Dott.ssa Silvia Teresa Asteria